

**COSTITUZIONE FONDO DECENTRATO ANNI 2023 E SEGUENTI**

FONTI	DESCRIZIONE	NOTE
<b>RISORSE STABILI</b>		
<b>APPLICAZIONE ART. 79, COMMI 1 E 1-BIS, CCNL 16 NOVEMBRE 2022</b>		
<b>Art. 79, comma 1, let. a)</b>		
<b>1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;</b>	<b>IMPORTO DEL 2022 CERTIFICATO DALL'ORGANO DI REVISIONE</b>	<b>l'importo comprende gli incrementi del CCNL 21 maggio 2018 oltre limite 2016</b>

ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
€ 152.290,93	€ 152.290,93	€ 152.290,93	€ 152.290,93	€ 152.290,93

(A) = 2022

**DINAMICHE DI FINANZIAMENTO DELLE PO**

<i>art. 67, comma 7, CCNL 21 maggio 2018</i>		
<i>7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.</i>		
<b>A DEDURRE DALL'IMPORTO DI CUI SOPRA = risorse che gli enti dotati della qualifica dirigenziale hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative</b>	<b>RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, ANCHE SE NON COMPLETAMENTE SPESE, AI SENSI DEL CONTRATTO DECENTRATO 2017</b>	
<b>Art. 15, comma 7:</b> Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67.	<b>possibilità di riduzione del finanziamento PO dal 2018, oltre tetto nuovo fondo; il CCNL le colloca genericamente sull'art. 67, senza distinzione tra stabili e variabili; da valutare le linee di utilizzo</b>	NON E' QUALIFICATO NE' STABILE NE' VARIABILE; non è materia di contrattazione <b>INSERIRE NEL FOGLIO PO</b>
<b>Art. 7, comma 4, let. u):</b> Sono oggetto di contrattazione integrativa: ... u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 <b>attualmente</b> destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, <b>una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67 ...</b>	<b>A DEDURRE: incremento del finanziamento PO = possibilità di trasferimento di risorse dal nuovo fondo ordinario al separato fondo PO oltre il dato iniziale di finanziamento delle stesse = destinato 2017</b>	si contrae solo se si intende superare il dato storico di finanziamento delle PO (destinato 2017); l'avverbio "attualmente" (la data di entrata in vigore del nuovo CCNL) indica che, ove s'intendesse successivamente riportare il finanziamento delle PO al dato originario, non occorrerebbe l'accordo decentrato
<b>FONDO INDIPENDENTE DESTINATO ALLE PO: ASSOGGETTABILE A VARIAZIONI DINAMICHE ANNO PER ANNO</b>		

**le PO erano già fuori dal fondo perché ente privo della qualifica dirigenziale**

€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 152.290,93	€ 152.290,93	€ 152.290,93	€ 152.290,93	€ 152.290,93

**NUOVO FONDO DI PARTE STABILE STORICIZZATO AL 2017 AL NETTO DELLE PO**

**Art. 79, commi 1 e 1-bis: segue...**

<b>importi che incrementano il limite 2016, perché finanziati dal rinnovo nazionale oppure già rientranti in altri fondi da cui provengono; defalcamento, in caso di cessione di attività, delle risorse cedute col trasferimento del personale dall'ente che ne godeva</b>		
b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;	€ 84,50 x n. dipendenti al 31/12/2018, compresi TD a copertura di esigenze ordinarie, no sostituzioni di personale assente	considerare tutto il personale giuridicamente in servizio al 31/12/2018, compresi cessati con effetto dal 1/1/2019
c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	applicabile solo se ricorrono le condizioni di cui all'art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019	<b>vedi riga apposta</b>
d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.	personale presente al 1/1/2021 (la norma fa riferimento agli "incrementi a regime", quindi dal 1/1/2021)	
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.	con effetto dal 1/4/2023: quindi, solo personale in servizio al 1/4/2023	per il 2023 9/12 dell'importo annualizzato, a regime dal 2024

€ 3.244,80	€ 3.244,80	€ 3.244,80	€ 3.244,80	€ 3.244,80
€ 3.811,86	€ 3.811,86	€ 3.811,86	€ 3.811,86	€ 3.811,86
€ 7.593,08	€ 10.124,11	€ 10.124,11	€ 10.124,11	€ 10.124,11

**Norme ancora vigenti dell'art. 67, comma 2, CCNL 21 maggio 2018 (ai sensi dell'art. 79, commi 1, let. a), CCNL 16 novembre 2022)**

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di	<b>VA OLTRE TETTO, PERCHE' L'ENTE CHE CEDE ABBATTE IL SUO FONDO DI PARI IMPORTO</b>	<b>PERSONALE ACQUISITO: NESSUNO</b>
---	---	-------------------------------------

€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
--------	--------	--------	--------	--------

provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

g) degli importi corrispondenti a **stabili riduzioni** delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;

IN QUESTA RIGA SI INSERISCONO, IN NEGATIVO, GLI IMPORTI RELATIVI A PERSONALE CEDUTO AD ALTRI ENTI CON PASSAGGIO DI FUNZIONI E SERVIZI (SI TRATTA DELLA STESSA NORMA APPLICATA NELLA PRECEDENTE RIGA, NELL'OTTICA DI CHI CEDE ATTIVITA')	PERSONALE CEDUTO: NESSUNO
SOLO PER LE REGIONI	
non è maggior spesa, ma entrata con corrispondente decremento di altro titolo di spesa	scelta discrezionale; verificare medie degli straordinari degli ultimi anni (almeno un quinquennio)
<b>TOTALE INCREMENTI CCNL 2016/2018 OLTRE LIMITE LEGALE</b>	

€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 14.649,74	€ 17.180,77	€ 17.180,77	€ 17.180,77	€ 17.180,77
€ 166.940,67	€ 169.471,70	€ 169.471,70	€ 169.471,70	€ 169.471,70

**risorse che incrementano la parte stabile non finanziate dal rinnovo nazionale**  
 gli stessi, se inseriti, diminuiscono di pari importo la parte variabile già compresa nel limite 2016; se la parte variabile non sussiste, vanno inseriti e poi dedotti dal totale del fondo per garantire il rispetto del medesimo limite, fermo lo stanziamento aggiuntivo degli importi finanziati dal CCNL del 21 maggio 2018 di cui al totale (E); se la parte variabile sussiste ma è incapiante, la riduzione va operata fino a compensazione della parte variabile medesima

<b>Art. 67, comma 2, let. c), CCNL 21 maggio 2018:</b> dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;		RIA: solo cessati nel 2022 e seguenti
<b>Art. 67, comma 2, let. d), CCNL 21 maggio 2018:</b> di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	incremento di risorse che doveva già essere stato operato nel 1993 (entrata in vigore del D.Lgs. 29/1993, oggi D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.)	se mai inserite, occorre ricostruire il fondo in arretrato

€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 166.940,67	€ 169.471,70	€ 169.471,70	€ 169.471,70	€ 169.471,70

<b>TOTALE RISORSE STABILI AGGIUNTIVE CHE NON POSSONO INCREMENTARE IL LIMITE 2016</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO DI PARTE STABILE = (C) + (D) =</b>	

**RISORSE VARIABILI CHE STANNO NEL LIMITE**  
**APPLICAZIONE ART. 79, COMMA 2, CCNL 16 NOVEMBRE 2022**  
**per la parte delle risorse che devono restare comprese nel limite 2016**

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

**a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, del CCNL 21/05/2018, lettere:**

a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;		
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	allocare nell'anno successivo alla cessazione	RIA
f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	messi notificatori	
g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;	case da gioco	

€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**risorse di cui all'art. 79, comma 2, del CCNL 16/11/2022, lettere:**

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;		
c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 219/2016;		

€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

<b>TOTALE RISORSE VARIABILI CHE CONCORRONO AL LIMITE 2016</b>	
<b>TOTALE FONDO COMPLESSIVO = (E) + (F) =</b>	
<b>limite 2016 + incrementi (B) del foglio "2018-2022" + incrementi (B) di questo foglio</b>	
<b>taglio su variabile = (G) - (H)</b>	
<b>nuovo variabile = (F) - (I)</b>	

€ 171.940,67	€ 174.471,70	€ 174.471,70	€ 174.471,70	€ 174.471,70
€ 171.838,71	€ 174.369,74	€ 174.369,74	€ 174.369,74	€ 174.369,74
€ 101,96	€ 101,96	€ 101,96	€ 101,96	€ 101,96
€ 4.898,04	€ 4.898,04	€ 4.898,04	€ 4.898,04	€ 4.898,04

stabile = (E)
totale fondo = (L) + (M)

(M)

€ 166.940,67	€ 169.471,70	€ 169.471,70	€ 169.471,70	€ 169.471,70
€ 171.838,71	€ 174.369,74	€ 174.369,74	€ 174.369,74	€ 174.369,74

INCREMENTO PER AUMENTO PERSONALE IN SERVIZIO DOPO EMANAZIONE DM ASSUNZIONI (VEDI FOGLIO "da 2020 – incr.ti DM assunzioni")

stabile
variabile

€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 171.906,71	€ 174.437,74	€ 174.437,74	€ 174.437,74	€ 174.437,74

FONDO CON INCREMENTO DM ASSUNZIONI

## RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE

APPLICAZIONE ART. 79, COMMA 2, CCNL 16 NOVEMBRE 2022

per la parte delle risorse escluse dal limite 2016

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, del CCNL 21/05/2018, lettere:

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; piani di razionalizzazione valutare progetti biennali

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

avvocatura importo vincolato alla finalità di stanziamento importo previsionale

incentivi codice appalti importo vincolato alla finalità di stanziamento importo previsionale

art. 1, comma 1091, L. 145/2018: accertamenti tributari importo vincolato alla finalità di stanziamento importo previsionale

ISTAT importo vincolato alla finalità di stanziamento

eventuali incentivi condono importo vincolato alla finalità di stanziamento

art. 53, comma 7, D.Lgs. 165/2001: recupero somme da incarichi a dipendenti dell'ente non autorizzati

prestazioni conto terzi

sponsorizzazioni e accordi di collaborazione

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;

art. 67, comma 8

8. Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del d. lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, **le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4** possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2 del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4. solo per gli enti a fianco richiamati

art. 67, comma 9

9. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del d. lgs. n. 75/2017, sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, può essere disposta l'applicazione in via permanente di quanto previsto al comma 8 **nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.** per gli enti diversi da quelli di cui al comma 9 di cui soprak) delle integrazioni alla componente variabile del fondo – a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi – limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, **fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e)**; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies. LA PARTE VARIABILE VIENE STANZIATA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, CON IL PRO-QUOTA DALL'ENTE DI PROVENIENZA

DALL'ANNO SUCCESSIVO, PUO' ESSERE INSERITO DALL'ENTE CHE HA ACQUISITO IL PERSONALE

risorse di cui all'art. 79, comma 3, del CCNL 16/11/2022:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



